

BOZZA CONVENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE DI CREMONA

Tra

AEM Cremona SpA (di seguito denominata "AEM"), con sede in via Persico, 31 – 26100 Cremona, codice fiscale 00110040193 e partita IVA 01070830193 PEC aemspa@pec.aemcremona.it qui rappresentata da _____ in qualità di Dirigente, che agisce in nome e per conto della Società stessa

e

l'Ente/Impresa _____ (di seguito denominata "Convenzionato"),

con sede in _____,

CF e P.IVA _____,

PEC _____,

qui rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _____,

nato a _____, il _____,

CF _____ che agisce in nome e per conto dell'Ente/Impresa

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 FINALITÀ

La convenzione disciplina i rapporti organizzativi e finanziari tra i sottoscrittori, in ordine al conferimento di attività di cremazione ad AEM, inteso come richiesta da parte del firmatario richiedente di avere da AEM, prezzi calmierati per differimento al Polo Crematorio di multi operazione di incenerimento anche non in batteria per tempo di esecuzione.

AEM, offre ai cittadini di altri Comuni la possibilità di usufruire del servizio di cremazione a prezzi concordati erogati direttamente al Convenzionato aderente alla presente convenzione.

ART. 2 SERVIZI OGGETTO DI CONVENZIONE

AEM si impegna ad eseguire a richiesta del Convenzionato i seguenti servizi:

a) CREMAZIONE DI CADAVERE, entro feretri sprovvisti di cassa di zinco per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale nonché dal regolamento comunale con modalità di prenotazione ed accesso come da carta dei servizi

b) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI - (ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI) per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale nonché dal regolamento comunale con modalità di prenotazione ed accesso come da carta dei servizi

c) CALCINAZIONE DI RESTI OSSEI per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale nonché dal regolamento comunale con modalità di prenotazione ed accesso come da carta dei servizi

d) UTILIZZO DELLE SALE DEL COMMIO in occasione di ingresso di salme, DEPOSITO NELLE CELLE FRIGORIFERE di salme/indecomposti/resti ossei, oltre il limite temporale previsto dalla nuova tabella di tariffazione in attesa della cremazione, e DEPOSITO DI URNA CINERARIA NELLA SALA DELLE URNE oltre il limite temporale previsto dalla nuova tabella di tariffazione in attesa del ritiro da parte degli aventi titolo.

ART. 3 PAGAMENTI

A) I pagamenti dei corrispettivi dovuti saranno effettuati dal Convenzionato secondo le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dall'emissione della fattura;
- b) con applicazione dell'IVA di legge;
- c) tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie che saranno consegnate da AEM

B) AEM si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, il pagamento anticipato del servizio, anche ad un singolo cliente. Tale richiesta è valida anche in assenza di motivazione espressa da parte di AEM.

ART. 4 CORRISPETTIVI

Il corrispettivo è stabilito con diminuzioni progressive della tariffa unitaria all'aumentare delle cremazioni. La tariffa specificata si applica unicamente alle cremazioni all'interno della fascia di riferimento; ad eccezione di quanto stabilito dall'art.5 punto A).

A mero titolo di esempio:

il Convenzionato che dovesse conferire nel corso della durata della convenzione 20 resti mortali si troverebbe a corrispondere (oltre all'IVA):

- 295,08€ (fascia A) sui primi 10 resti per un ammontare di € 2.950,80,
- 286,89€ (fascia B) sui successivi 10 resti per un ammontare di € 2.868,90

Per un totale complessivo di 5.819,70 €.

a) CREMAZIONE DI CADAVERE verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

FASCIA	conferimento per operazioni in n. da/a	Percentuale applicata in ribasso rispetto alla tariffazione comunale per defunti non residenti. (Importo tariffa iva esclusa)
A	da 01 a 10	Valore riferito alla tariffazione comunale per defunti non residenti
B	da 11 a 100	Fino a -10,77%
C	da 101 a 200	Fino a -16,13%

Per conferimenti superiori alle fasce definite, il prezzo potrà essere determinato tramite trattativa con l'impresa funebre previa approvazione del C.D.A.

Alle somme sopra riportate, per ogni conferimento di feretro, dovrà essere applicato l'importo pari alle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo.

b) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI - (ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI), verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

FASCIA	conferimento per operazioni in n. da/a	Percentuale applicata in ribasso rispetto alla tariffazione comunale per salme non decomposte singola cremazione non residenti. (Importo tariffa iva esclusa)
A	da 01 a 10	Valore riferito alla tariffazione comunale per salma non decomposte singola cremazione non residenti
B	da 11 a 100	Fino a - 9,72%
C	da 101 a 200	Fino a - 14,35%

Per conferimenti superiori alle fasce definite, il prezzo potrà essere determinato tramite trattativa con l'impresa funebre previa approvazione del C.D.A.

Alle somme sopra riportate, per ogni conferimento di feretro, dovrà essere applicato l'importo pari all'imposta di bollo.

c) CALCINAZIONE DI RESTI OSSEI verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

FASCIA	conferimento per n. di contenitori da/a	Percentuale applicata in ribasso rispetto alla tariffazione comunale di resti ossei provenienti da ossari comuni. (Importo tariffa iva esclusa)
A	da 01 a 05	Fino a -12%
B	da 06 a 10	Fino a -18%
C	da 11 a N.	Fino a -27%

Trattandosi di calcinazioni di tipo massivo (resti ossei provenienti da ossario comune) si stabilisce che verranno ad essere calcinati solo quelli conferiti in contenitori in cellulosa o legno, di peso massimo cadauno sino a 50 Kg e pertanto ogni contenitore sarà considerato come singola operazione crematoria e di seguito verrà ad applicarsi la tariffazione sopra indicata

Alle somme sopra riportate, per ogni conferimento di feretro, dovrà essere applicato l'importo pari all'imposta di bollo.

d) UTILIZZO DELLE SALE DEL COMMIATO, DEPOSITO NELLE CELLE FRIGORIFERE, DEPOSITO DI URNA CINERARIA; verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

SERVIZIO	Importo della tariffazione corrispondente ridotto del 10%. (importo tariffa iva esclusa)
DEPOSITO DI SALMA IN CELLA FRIGORIFERA OLTRE IL SESTO GIORNO	Fino a -10%
DEPOSITO DI INDECOMPOSTO IN CELLA FRIGORIFERA OLTRE IL DECIMO GIORNO	Fino a -10%
DEPOSITO RESTI OSSEI IN CELLA FRIGORIFERA OLTRE IL DECIMO GIORNO	Fino a -10%
DEPOSITO DI URNA CINERARIA OLTRE IL SETTIMO GIORNO DALLA CREMAZIONE	Fino a -10%
UTILIZZO SALA DEL COMMIATO (frazione oraria/ogni trenta minuti d'uso)	Fino a -10%

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI CONFERIMENTO

A) Al momento della sottoscrizione, il Convenzionato ha la facoltà, ma non l'obbligo, di garantire un determinato numero di cremazioni per tipologia, per contro AEM garantirà al Convenzionato (in deroga all'art 4 della presente Convenzione) l'applicazione di una tariffa massima unitaria pari a quella prevista dalla fascia massima in cui si colloca tale numero di cremazioni.

A mero titolo di esempio:

il Convenzionato che dovesse garantire il conferimento di 20 resti mortali si troverebbe a corrispondere (oltre all'IVA) 288,52€ (fascia B) su tutti i 20 resti per un ammontare di € 5.770,40 (contro € 5.852,40 dovuti nel caso avesse deciso di non avvalersi di tale facoltà).

B) Ai fini di quanto esposto alla lettera A del presente articolo, il Convenzionato determina di:

- NON garantire
- garantire

una determinata quantità di cremazioni.

Nel caso abbia deciso di garantire una determinata quantità gli importi ai fini del presente articolo saranno i seguenti:

	QUANTITÀ GARANTITA	FASCIA	TARIFFA APPLICATA IN €/CAD (IVA ESCLUSA)
CREMAZIONE SALME			
CREMAZIONE RESTI MORTALI			
CREMAZIONE RESTI OSSARI			

C) Alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, qualora contabilmente il conferimento totale delle cremazioni risulti di numero minore a quello garantito di cui al precedente punto B), il Convenzionato provvederà a pagare, come eseguite, le cremazioni mancanti, con applicazione sempre del prezzo convenuto.

D) Qualora il Convenzionato superi il numero di cremazioni garantite di cui al precedente punto B), potrà continuare ad avvalersi dell'opera del Polo della Cremazione in base al numero dei conferimenti e dei rispettivi prezzi come indicati dall'Art 4 della presente Convenzione.

E) Qualora il Convenzionato garantisca al Polo della cremazione di AEM il conferimento di un numero di salme, o resti mortali, o resti ossei superiore al numero indicato nella fascia massima per ogni tipologia di cremazioni, AEM si riserva di concordare un prezzo specifico migliorativo in relazione al numero dei conferimenti garantiti dal Convenzionato;

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata coincidente con l'anno solare di stipula (dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui è stata stipulata) e si estingue alla scadenza senza formalità alcuna di disdetta. Qualsiasi atto stipulato nel corso dell'anno solare, avrà comunque scadenza in data 31 dicembre dello stesso anno.

La convenzione non prevede la possibilità di proroga (sia tacita che espressa), alla scadenza sarà pertanto necessario stipulare una nuova convenzione tra le parti.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO

A) CREMAZIONE DI CADAVERE: il conferimento dovrà avvenire entro feretri sprovvisti di cassa di zinco. Dovrà essere segnalata la presenza o meno di pace maker e/o di altro apparecchio elettromedicale alimentato a batteria come di consueto sull'apposito modulo (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 "Composizione del feretro destinato alla cremazione"). Tale dichiarazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione relativa all'impegno di cremazione del soggetto;

B) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI - (ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI): tutti i resti mortali dovranno pervenire in contenitori idonei al trasporto ed alla successiva cremazione. Dovrà essere segnalata la presenza o meno di pace maker e/o di altro apparecchio elettromedicale alimentato a batteria con le stesse modalità descritte al precedente punto A). Non saranno accettati feretri che presentino tracce di percolazione di liquidi cadaverici. Saranno comunque a totale carico del Convenzionato le spese e gli interventi eventualmente necessari, relativi alla pulizia e disinfezione degli ambienti cimiteriali interessati, per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie;

C) CALCINAZIONE DI RESTI OSSEI: dovranno essere conferiti in contenitori, in cellulosa o legno, di peso massimo sino a 50 kg;

D) CONTENUTO DEI CONTENITORI/FERETRI: tutti i contenitori e feretri conferiti dovranno essere privi di oggetti e/o materiali che possano in alcun modo arrecare danno al regolare funzionamento dell'impianto.

Tutti gli eventuali danni, anche per lucro cessante, causati dal mancato rispetto dei presenti obblighi saranno addebitati al Convenzionato.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di ripetuta inosservanza da parte del Convenzionato anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, AEM potrà risolvere immediatamente la presente, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per eventuali danni,

provvedendo alla riscossione delle eventuali tariffe dovute per mancato adempimento della Convenzione cui all'art. 5.

La convenzione potrà essere disdetta dal Convenzionato per validi e provati motivi, con preavviso di almeno tre (3) mesi formulato a mezzo raccomandata A.R., via PEC, oppure presentandolo all'Ufficio Protocollo di AEM. Tale possibilità di recesso non comporterà di fatto l'annullamento delle obbligazioni, qualora dovute, di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di proroga (sia tacita che espressa), alla scadenza sarà pertanto necessario stipulare una nuova convenzione tra le parti.

AEM si riserva comunque il diritto di risoluzione in qualunque momento in caso di accertati comportamenti delle imprese aderenti, non corrispondenti ai contenuti della presente convenzione o comunque contrari ai principi di buona fede, correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del pubblico interesse accertate d'ufficio, fatta salva ogni azione per eventuali danni, provvedendo alla riscossione del dovuto per mancato adempimento della Convenzione cui all'art. 5.

ART. 9 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Convenzionato ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/16, GDPR, è Autonomo Titolare dello specifico trattamento di dati personali, mentre AEM viene contestualmente alla presente convenzione nominata Responsabile Esterno del trattamento.

Si allega a tal scopo il documento "**Atto di individuazione e nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n.679 ("GDPR")**" con cui il Convenzionato nomina la succitata AEM.

Il Convenzionato si impegna a fornire ai propri Clienti diretti come previsto dagli Artt. 13 e 14 del GDPR, propria informativa relativa al trattamento dei dati personali in cui dare evidenza dell'ambito di comunicazione al Responsabile esterno nominato, AEM, dei dati personali raccolti e chiarendo la specifica finalità che è oggetto della presente convenzione e raccogliendo il relativo consenso.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Il Convenzionato si obbliga, ove possibile, a conferire al Polo della Cremazione di AEM tutte le cremazioni a lui derivanti dai terzi.

Per tutto quanto non previsto dalla seguente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria, Regolamento Cimiteriale del Comune di Cremona ed alla carta dei servizi di AEM relativa al servizio di cremazione.

Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in pendenza della presente convenzione è competente il Foro di Cremona.

Letto, approvato e sottoscritto

Cremona, li _____

IL CONVENZIONATO

AEM CREMONA SPA

Il Convenzionato dichiara, ai sensi dell'art 1341 cc, di aver letto, compreso ed accettato le clausole cui agli art.li 5 lettera C), 7, 8, 10.

Cremona, li _____

IL CONVENZIONATO
(*timbro e firma*)

ALLEGATI: Atto di individuazione e nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n.679 ("GDPR")